



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 30/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 10 quinquies DL 38/2026 convertito con L. 88/2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:20** nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di prima convocazione. La seduta è pubblica.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	MICCOLI GIANCARLO	Si	
Consigliere	PANNA ETTORE	Si	
Consigliere	VINCENTI ANTONELLA	Si	
Consigliere	DE MITRI ARCANGELA	Si	
Consigliere	GRECO MAURIZIO	Si	
Consigliere	BROGNA CARMINE	Si	
Consigliere	MAZZOTTA AMALIA	Si	
Consigliere	PENNETTA MARCELLO	Si	
Presidente del Consiglio	PRESTA MARIANGELA	Si	
Consigliere	MAURO MARIA ELENA	Si	
Consigliere	TAURINO FRANCESCO	Si	
Consigliere	PAGANO DONATO		Si
Consigliere	LOLLI MARCO	Si	

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Mariangela Presta nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Pasquale TONDO.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce in breve il sesto punto all'o.d.g. quindi, letto l'oggetto della proposta di deliberazione agli atti apre la discussione e cede la parola all'Assessore delegato dr. Ettore PANNA.

Successivamente, il Presidente conclusi gli interventi da parte dei Consiglieri comunali, chiude la discussione e invita i presenti ad esprimere il voto ai sensi di legge (**si allega verbale di stenotipia**).

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10 quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga “all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risultano iscritti carichi dell'Ente;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione relativi agli anni pregressi (dal 2000 al 2012) notificati entro i termini di legge essendo già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO, pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. llo n. 006950 del 22/06/2026, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli atti d'ufficio;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona dell'ing. Mauro Solazzo il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale, l'ultimo DUP approvato ed il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 29/12/2026;

PROCEDE quindi alla legale votazione per alzata di mano.

Totali presenti : 12

Favorevoli : 12

Contrari : zero

Astenuti: zero

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10quinquies;
2. **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. **di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. **di dichiarare, a seguito di separata e medesima votazione**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto, nr. 267.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Pasquale TONDO

IL PRESIDENTE
Mariangela Presta

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Donaci, lì 04/06/2026

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Solazzo

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

San Donaci, lì 04/06/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Fabio Attanasi